

Concetto di revisione e sanzione dell'OAD Casinò

(Riunione del Consiglio esecutivo del 24 gennaio 2013 e riunione dei delegati del 26 settembre 2013)

(modificato dalla riunione del Consiglio esecutivo del 21 settembre e dall'Assemblea dei delegati del 25 ottobre 2017)

Art. 1 Scopo e oggetto

- ¹ Il presente Concetto di revisione e sanzione (di seguito: Concetto) serve a controllare l'osservanza delle disposizioni legali nonché degli Statuti, dei regolamenti e delle altre delibere di SRO CASINOS (di seguito: SRO) da parte dei suoi soci.
- ² Determina la base per la revisione e il reporting.
- ³ Determina le misure e le sanzioni appropriate per le violazioni dei requisiti di cui al paragrafo 1 e regola la procedura.

Art. 2 Revisione ordinaria da parte dell'unità specializzata dell'OAD

- ¹ Il membro deve presentare all'OAD un rapporto annuale sull'adempimento dei requisiti di cui all'art. 1 cpv. 1, utilizzando il modello di formulario della CFCG ¹.
- ² L'unità specializzata raccoglie i rapporti dei membri. Analizza i rapporti, richiede al membro ulteriori informazioni se necessario e decide in merito all'approvazione, all'approvazione parziale o al rifiuto.
- ³ L'unità specializzata informa il socio e, in forma sintetica, il Consiglio esecutivo dell'OAD, l'organo di revisione dell'OAD e la CFCG sui risultati della revisione. Può effettuare un'analisi statistica e presentarla al Forum tecnico dell'OAD.
- ⁴ Gli originali dei rapporti vengono inviati al centro di documentazione OAD.

Art. 3 Revisioni straordinarie da parte dell'OAD

- ¹ In caso di dubbi fondati sull'adempimento da parte di un socio dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto, dal regolamento o da altre delibere dell'OAD, l'unità specializzata effettuerà una revisione straordinaria. Tale revisione può essere ordinata anche dal Consiglio di amministrazione.
- ² I revisori devono essere vincolati dal segreto professionale, mantenere il segreto commerciale o professionale del socio ed essere indipendenti dal socio stesso.
- ³ La revisione straordinaria è solitamente annunciata, ma può essere effettuata anche senza preavviso, se necessario. Il socio deve fornire al revisore i documenti e le registrazioni in base ai quali è possibile verificare il rispetto degli obblighi.
- ⁴ L'unità specializzata può sospendere la procedura di revisione se circostanze particolari lo rendono necessario, in particolare se nello stesso contesto sono in corso procedimenti penali, civili o amministrativi che potrebbero avere un effetto pregiudizievole sull'eventuale sanzione del membro.
- ⁵ La relazione del revisore riassume i fatti del caso, fa una valutazione legale e contiene una proposta. Il revisore presenta la sua bozza di relazione al socio per eventuali commenti e la discute con il socio stesso.

¹ Attuale: "Relazione annuale sull'attuazione degli obblighi di diligenza per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo"

- 6 Il revisore dei conti trasmette la sua relazione scritta al Consiglio di controllo e presenta una proposta di ulteriore azione ai sensi dell'art. 5 septies.
- 7 L'organismo di controllo interrompe il procedimento o irroga una sanzione ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a - c. La decisione si basa sui risultati dell'ispezione effettuata dall'organismo specializzato o può, se necessario, disporre un'integrazione dell'ispezione.
- 8 Dopo aver consultato l'organismo specializzato, l'Autorità di controllo decide come informare la SFGB di una sanzione inflitta al socio.
- 9 I costi della revisione straordinaria sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione e pagati dalla segreteria. Essi sono a carico del socio sottoposto a revisione, a meno che non si stabilisca che il socio non ha dato origine alla revisione con il suo comportamento né ha reso più difficile la conduzione della revisione.

Art. 4 Ordini di ripristino dello stato di fatto

- 1 Indipendentemente da eventuali procedure ai sensi dell'art. 5 f., l'unità specializzata e l'Autorità di controllo OAD possono imporre al membro condizioni scritte per il ripristino della condizione corretta, in particolare
 - a) sul contenuto delle linee guida interne;
 - b) all'organizzazione aziendale;
 - c) per la formazione;
 - d) per la segnalazione di determinati eventi o fatti.
- 2 Prima di emettere un ordine, la bozza del rapporto viene presentata al membro per commenti e discussa con lui.
- 3 Il socio può chiedere all'organismo di controllo di rivedere gli ordini emessi dall'organismo di controllo entro 30 giorni dal ricevimento. Gli ordini emessi dall'organismo di controllo diventano immediatamente vincolanti per il socio.
- 4 Se il socio non ottempera all'ordine vincolante di ripristinare le corrette condizioni anche dopo due richiami scritti, il Consiglio di controllo chiederà all'Assemblea dei delegati di espellere il socio dall'OAD.

Art. 5 Sanzioni in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 1

- 1 L'OAD può imporre al socio le seguenti sanzioni:
 - a) Ammonizione;
 - b) Attenzione;
 - c) Penalità contrattuale da 100 a 100.000 franchi svizzeri.
- 2 Le sanzioni di cui al comma 1 possono essere combinate dall'organismo di controllo con un ordine di ripristino delle condizioni corrette ai sensi dell'art. 4.
- 3 In caso di infrazioni minori, l'organismo di controllo può imporre una sanzione ai sensi del paragrafo 1 lett. a o b.
- 4 L'imposizione di una sanzione contrattuale ai sensi del comma 1 lett. c non può essere revocata se il socio non ottempera integralmente e puntualmente agli ordini impostigli ai sensi dell'art. 4.
- 5 Nel calcolare la sanzione contrattuale, tenere in debita considerazione la gravità della violazione, il grado di colpa e la capacità finanziaria del socio. Si deve inoltre tenere conto delle misure imposte dalle autorità nella stessa materia.
- 6 Se un socio si dimette dall'OAD durante un procedimento in corso, il procedimento viene comunque portato a termine e il socio non è esonerato dal pagamento di alcuna penale contrattuale.

- ⁷ Un reato non sarà più perseguibile se si è verificato più di cinque anni fa. In caso di violazione dell'obbligo di identificazione dell'ospite e di determinazione dell'avente diritto economico, il termine inizia a decorrere dal momento in cui si pone rimedio alla violazione o si interrompe la relazione d'affari in corso.

Art. 6 Esclusione dall'OAD

- ¹ L'Assemblea dei delegati ordina l'espulsione di un socio dall'OAD su richiesta dell'Autorità di controllo o del Consiglio direttivo se il socio viola intenzionalmente o per grave negligenza le disposizioni fondamentali della legge o dello statuto, i regolamenti o altre delibere dell'OAD. I rappresentanti delle case da gioco nel Consiglio di amministrazione si ritirano.
- ² In caso di reati colposi, l'Assemblea dei delegati può, su richiesta dell'Organo di revisione o del Consiglio direttivo, ordinare l'espulsione del socio dall'OAD, se ciò avviene:
- a) è già stato sanzionato con una penale contrattuale per una precedente violazione;
 - b) non ha ottemperato all'ordine di ripristinare le condizioni corrette ai sensi dell'art. 4, nonostante due solleciti scritti.
- ³ L'esclusione dall'OAD può essere combinata con una sanzione contrattuale ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. c.
- ⁴ L'esclusione può essere revocata, in particolare, se il membro fornisce la prova che egli:
- a) abbia ripristinato la condizione corretta entro un breve periodo di tempo, ma al massimo entro tre mesi;
 - b) garantisce l'adempimento dei doveri in conformità alle disposizioni di legge o allo statuto, ai regolamenti o ad altre delibere dell'OAD;
 - c) ha escluso dall'organizzazione del casinò le persone che hanno violato gli obblighi previsti dalla LRD e dai regolamenti; e
 - d) ha escluso anche le persone che, all'interno dell'organizzazione del casinò, hanno intenzionalmente contribuito a questa violazione attraverso un'azione o un'omissione, oltre all'autore diretto della violazione.

Art. 7 Rimedi giuridici contro le sanzioni

- ¹ Non è previsto il diritto di ricorso contro le sanzioni di cui all'art. 5 comma 1 lettere a e b (ammonizione, diffida).
- ² Le sanzioni ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. c (sanzione contrattuale) e l'esclusione possono essere contestate dal socio entro 30 giorni dal ricevimento della decisione, presentando una richiesta scritta e motivata all'arbitro OAD. È escluso il ricorso al giudice ordinario.
- ³ Al ricevimento della richiesta, il Presidente del Tribunale cantonale del Cantone di Zugo nomina un arbitro unico professionalmente qualificato che non sia un membro dell'OAD o un organo di un membro. La decisione dell'arbitro è definitiva.
- ⁴ La sede dell'arbitro è Zugo. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 353-388 ZPO.
- ⁵ La lingua di negoziazione è il tedesco.

Entrata in vigore: 1 gennaio 2014

Zug, 26 settembre 2013

Il Presidente:

il capo dell'unità specializzata:

Modificato per la prima volta: 25 ottobre 2017, con entrata in vigore immediata delle modifiche.

Zug, 25 ottobre 2017

Il Presidente:

Handwritten signature: *Handwritten signature*

Un membro del Consiglio di amministrazione:

g. h